

Avv. Roberto Giammaria
Via Roma, 114
86087 Rionero Sannitico (IS)
Tel 338 - 4229227

Avv. Giuseppina Negro
Via Giovanni XXIII, 38
86170 Isernia (IS)
Tel 338 - 5684844

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

MEMORIA DIFENSIVA

Per Associazione "Mamme per la salute e l'ambiente Onlus" e WWF O.A.

(Organizzazione Aggregata) Molise – ricorrenti –

Contro Regione Molise, in persona del presidente p.t. – resistente –

Ricorso N.R.G. 143/2019

Udienza Pubblica 25 marzo 2020

1. Sulla valenza del Piano

Nella memoria del 03/05/2019 (pag. 7) la Regione afferma che "*Quanto ai riferimenti specifici alle realtà produttive a rischio in tale zona (piana di Venafro), non compete al Piano in discussione l'individuazione di azioni rientranti in altri strumenti di pianificazione, specifici per la programmazione degli inceneritori sul territorio molisano*".

Nella memoria del 04/05/23019 (pag. 11 e 12), la Regione afferma che "*Il livello strategico del PRIAMO ... è insito nel concetto stesso di Piano e di pianificazione. Infatti il processo di Valutazione Ambientale a cui un piano viene sottoposto è detto strategico (Valutazione Ambientale Strategica - VAS) proprio ad esplicitare il carattere poco esecutivo del Piano. Nello specifico, un Piano ha lo scopo di definire con chiarezza il quadro di riferimento per gli interventi operativi successivi, vale a dire le direttrici attraverso le quali realizzare concretamente i suoi stessi obiettivi. In tal senso il PRIAMO non ha un livello maggiormente strategico (in senso di "generale") rispetto ad altri Piani Regionali, adottati e approvati, che manifestamente rimandano il loro pieno compimento a successivi momenti e strumenti attuativi (Piani attuativi, Linee Guida, ecc)*".

Tuttavia, la disciplina nazionale, segnatamente l'art. 9 D.Lgs n. 155/2010 - l'appendice IV e l'allegato XV, individuano il contenuto del Piano se talune aree sono classificabili come aree di superamento; le analisi e gli approfondimenti richiesti per tali aree sono finalizzati a individuare misure specifiche e mirate che possano condurre al raggiungimento dell'obiettivo di risanamento prefissato dal Piano stesso.

La contestualizzazione delle analisi sull'origine dell'inquinamento e sui fattori che determinano il superamento e la predisposizione di una strategia mirata costituiscono, pertanto, presupposto imprescindibile per la validità e per la stessa

efficacia del Piano per le aree critiche. Esse appartengono innegabilmente alla funzione del Piano senza poter rinviare a future analisi e valutazioni o a programmazioni di altri settori o a scelte a compiersi in fase attuativa, come sostiene la Regione. Ugualmente, compete al Piano la previsione degli effetti delle misure predisposte per l'area di superamento mediante la costruzione dello scenario tendenziale a breve e lungo termine, così da consentire, in occasione di futuri aggiornamenti, di monitorarne l'efficacia e controllare il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria.

Peraltro non si comprende come l'assenza di una strategia possa poi tradursi in misure concrete. D'altro canto, senza una strategia integrata e mirata, le "linee di azione" che sono state predisposte su scala regionale si presentano tra loro scoordinate e non invece armonizzate nell'obiettivo di garantire il superamento delle criticità emerse per l'area venafrana.

Consultando i Piani predisposti da altre Regioni, è possibile rinvenire anche divieti e prescrizioni e dunque misure che incidono immediatamente sull'azione amministrativa, senza la mediazione di successivi atti applicativi.

Si segnala altresì che, rispetto ad altri strumenti di pianificazione, il Piano della qualità dell'aria si propone come strumento di coordinamento, in grado di condizionare la fase attuativa dei primi. Invero, nel documento in questione, si afferma che *"in relazione alle altre pianificazioni il PRIAMO è sovraordinato in relazione alla crucialità della sua tematica rispetto alla tutela della salute umana"* (Allegato 2 "rapporto ambientale per la VAS" pag. 202).

Inoltre, il PRIAMO costituisce l'unico strumento per il risanamento della qualità dell'aria nelle aree di superamento come quella venafrana.

Infatti, la L.R. n. 16/2011, che ha previsto il PRIAMO, all'art. 7 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), comma 7, stabilisce che *"Il piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale"*. Il successivo art. 8 (Criteri per

l'elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio) individua criteri unici per la redazione del Piano e dei piani stralcio, sicché questi ultimi sono essi stessi uno strumento pianificatorio.

Tuttavia, nel caso di specie il PRIAMO non ha scelto di strutturarsi in piani stralcio, né prevede la redazione di un piano stralcio per le aree di superamento individuate, tra cui il territorio di Venafro.

2. dati del monitoraggio

Nella memoria del 04/05/2019 (pag. 6, 7 e 8), la Regione riporta il numero dei superamenti della media giornaliera di PM10 e NO2 riscontrati alle stazioni di misura Venafro 1 e Venafro 2 negli anni 2016 e 2017, per concludere che *non si sono verificati superamenti dei limiti della qualità dell'aria a Venafro, a conferma delle valutazioni dei trend presenti nel piano.*

Tuttavia, l'8/01/2020, l'Arpa Molise ha pubblicato le seguenti:

Statistiche 2019 PM

*Si comunica che la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria denominata Venafro2 (VE2) ubicata in via Campania a Venafro, per l'anno 2019, ha registrato **n° 39 superamenti della concentrazione media giornaliera ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) del PM10, quindi si sono registrati 4 superamenti in più rispetto ai 35 consentiti dalla normativa vigente.***

*Per quanto riguarda il monitoraggio del **PM_{2,5}** si sono registrate le seguenti medie annuali:*

Campobasso – stazione di monitoraggio Campobasso3: $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Termoli – stazione di monitoraggio Termoli2: $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Venafro – stazione di monitoraggio Venafro2: $21 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Nessuna stazione di monitoraggio ha registrato, pertanto, il superamento della media annuale prevista dal D. Lgs. 155/10 e fissata a $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Neppure il monitoraggio eseguito nel 2020 appare confortante.

Infatti, l'ARPA Molise ha pubblicato il trend delle misurazioni giornaliere di PM10 eseguite sempre alla stazione di Venafro2 (quelli della stazione di Venafro1 non sono più esposti) nel periodo dal 05/1/2020 al 3/02/2020 (all. 16) e riportato nel grafico che segue.



e ha riscontrato i seguenti superamenti:

SUPERAMENTI PM10

Cerca:

Denominazione	# SUPERAMENTI GIORNALIERI	SUPERAMENTI RESIDUI
Termoli1	0	35
Termoli2	0	35
Venafro1	0	35
Venafro2	28	7
Vastogirardi	0	35
Campobasso3	0	35
Isernia1	0	35

Dunque, ad appena un mese dall'inizio dell'anno, mancano solo 7 superamenti per raggiungere il limite di legge.

L'Arpa Molise ha segnalato tali superamenti al Comune di Venafro ed il Sindaco, vista l'inerzia della Regione e Prefettura di Isernia, con ordinanza n. 2 del 10/01/2020 (all. 13) ha disposto la chiusura della circolazione ai veicoli di maggior carico dalle 7:00 alle 21:00 e ai veicoli di minor carico dalle 9:00 alle 19:30 per la durata di 7 giorni dal 14 al 20 gennaio.

Tuttavia, come dal grafico sopra riportato, dopo una prima caduta del picco, dal 13 al 19 i valori delle concentrazioni sono stati sempre sopra la soglia di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Ne deriva che le misure contingibili e urgenti comunali che incidono solo sul traffico veicolare, non sono idonee, né risolutive. Infatti oltre al traffico veicolare, di origine antropica vi sono anche altre sostanze gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, come gli ossidi di zolfo e di azoto, i COV (Composti Organici Volatili) e l'ammoniaca, provenienti dagli impianti industriali.

Con riguardo al PM2,5 è significativa la media annuale 2019 di $21 \mu\text{g}/\text{m}^3$, doppia rispetto alla media di $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ misurata in anni precedenti e riportata nel PRIAMO (pag. 13 suballegato 1 "qualità dell'aria") e purtroppo vicina al limite di legge di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (trattandosi di media il limite annuale è stato sicuramente raggiunto e superato più e più volte). Il valore della media annuale è altresì di gran lunga superiore al valore limite di riferimento di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ individuato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, oltre il quale dovrebbe scattare un livello di allerta per la salute.

I recenti dati dell'Arpa Molise smentiscono, dunque, la tesi della Regione e confermano la classificazione della piana di Venafro come area di superamento.

Gli effetti prodotti sulla popolazione locale dalla esposizione prolungata all'inquinamento sono stati evidenziati dal CNR di Pisa nello studio preliminare epidemiologico pubblicato nel 2017 (all. 6).

Al riguardo si segnala che, con nota 15.10.2019, Prot. 17582 (all. 12) il Ministero della Salute ha individuato l'area venafrana come "**AREA CRITICA**", e ha ritenuto che andassero *“approfondite le caratteristiche di esposizione della popolazione, residente nei comuni della valle venafrana, le ricadute delle emissioni di sostanze inquinanti provenienti dalle installazioni industriali gravanti sull'area, tra cui il termovaorizzatore di Pozzilli di Herambiente e il cementificio Colacem situato nel comune di Sesto Campano, comprese le emissioni provenienti dal traffico*

stradale e da altre sorgenti di pressione, al fine di poter documentare eventuali e significative correlazioni con rischi dovuti a inquinamento ambientale”, pertanto ha sollecitato uno studio di coorte residenziale, da affidare al CNR di Pisa, ente pubblico di ricerca scientifica, dando la disponibilità a sovrintendere alle diverse fasi della ricerca. Lo studio partirà a breve, essendo conclusa la fase amministrativa con l'approvazione del contratto da parte del Comune di Venafro, quale ente capofila, avvenuta con Deliberazione della Giunta n. 4 del 16/01/2020 (all. 15-16).

Tali circostanze, unitamente a quelle evidenziate nel ricorso (valori nient'affatto trascurabili di CO, NO_x, SO₂ e metalli vari e la accertata presenza di diossina nell'intera piana, con riscontro di tenori superiori a quello previsto dal Reg. CE/1881/2006) rendono manifesta l'irragionevolezza e l'illogicità del PRIAMO, poichè a fronte di dati oggettivi e inequivocabili che hanno indotto alla classificazione come area di superamento del territorio comunale di Venafro (da estendersi all'intera piana), ha invece, del tutto illogicamente e contravvenendo alle disposizioni di legge, deciso di impostare a livello generale le analisi, le valutazioni e le strategie di miglioramento della qualità dell'aria (*"Il P.R.I.A.Mo. conterrà misure di carattere strutturale e cioè attuate permanentemente su area vasta"* - (all. 1: rapporto ambientale per la VAS" punto 5.1, pag. 139); e tuttavia, per ammissione dello stesso Piano, esse non saranno risolutive a medio termine (2020) né a lungo termine per la zona venafra.

I dati esposti evidenziano l'urgenza di affrontare le criticità della piana di Venafro. In particolare è necessario che sia costruito lo scenario attuale sulla base del differenziato contributo emissivo, quantitativo e qualitativo, fornito da ciascuna sorgente, che tenga conto, per il settore industriale, dei limiti fissati in sede di A.I.A., già nel 2015, ai due inceneritori (Colacem e Hera ambiente). Inoltre, è necessaria una strategia integrata che coinvolga in modo mirato e coordinato tutte le fonti di emissione stabilendo il *quomodo* e il *quando* verso l'obiettivo del risanamento della qualità dell'aria.

E' utile evidenziare che risultano totalmente inefficaci le linee d'azione delineate per <<le aziende AIA che impattano nelle zone di superamento>> in quanto, al di là del fatto che sono linee a carattere generale, esse prevedono l'adozione di una futura e solo eventuale regolamentazione in ordine all'utilizzo del CSS (evidentemente legata ad analisi e valutazioni future e anch'esse eventuali) e comunque rinviando

l'eventuale conseguimento di livelli di emissione minori tra quelli previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions, tra cui quelli riferiti alle sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, solo a valle di “*un percorso e nel corso di aggiornamenti e rinnovi dell'autorizzazione*”, attualmente previsti al 2025, essendo fissata in 10 anni la scadenza dell'autorizzazione rilasciata nel 2015.

L'effetto delle indicate linee d'azione, seppure restrittive, essendo le stesse a carattere generale, è solo quello di mantenere lo stato attuale fino al rinnovo dell'autorizzazione e sostanzialmente di autorizzare medio tempore le aziende ad inquinare senza un'accurata valutazione degli effetti delle emissioni, ponendo nel nulla i principi di precauzione e prevenzione che permeano il D.Lgs 155/2010.

Isernia/Campobasso, 21/02/2020

Avv. Giuseppina Negro

Avv. Roberto Giammaria